

I PRINCIPALI ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Dott. Alessandro Giomarelli

Direttore U.O. Tecnici della Prevenzione PISLL

ASL 9 – Grosseto

a.giomarelli@usl9.toscana.it

Titolo IV

attività a iniziativa della polizia giudiziaria

Gli atti di polizia giudiziaria
sono normati dagli articoli:

347 - 357
del
codice di procedura penale

Art. 347

(Obbligo di riferire la notizia del reato)

1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, **senza ritardo**, riferisce¹ al pubblico ministero per iscritto:

- gli **elementi essenziali** del fatto e
- gli **altri elementi** sino ad allora **raccolti**,
indicando:
 - le **fonti** di prova e le
 - **attività compiute**,
delle quali **trasmette** la relativa **documentazione**.



1) Art. 328 c.p.
Omissione d'atti d'ufficio

Art. 347

(Obbligo di riferire la notizia del reato)

2. Comunica, inoltre, quando è possibile,

- le generalità,
- il domicilio e
- quanto altro valga alla identificazione
 - della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini,
 - della persona offesa e
 - di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.



Art. 347

(Obbligo di riferire la notizia del reato)

2 bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore [350, 352, 353², 354] della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.

Art. 347

(Obbligo di riferire la notizia del reato)

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), e, in ogni caso, **quando sussistono ragioni di urgenza**, la comunicazione della notizia di reato è data **immediatamente anche in forma orale**. Alla comunicazione orale deve **seguire senza ritardo quella scritta** con le indicazioni e la **documentazione previste dai commi 1 e 2**⁽³⁾.

(3) Comma modificato dall'art. 4, comma 1, lett. c), D.L. 8 giugno 1992, n. 306 e successivamente così modificato dall'art. 21, comma 2, L. 8 agosto 1995, n. 332.



Art. 347

(Obbligo di riferire la notizia del reato)

4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il **giorno** e l'**ora** in cui ha **acquisito** la **notizia**.



Art. 348

(Assicurazione delle fonti di prova)

1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile:
 - alla ricostruzione del fatto e
 - alla individuazione del colpevole.
2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:
 - a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti a reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;
 - b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
 - c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.



Art. 348

(Assicurazione delle fonti di prova)



3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria:

- compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370,
- esegue le direttive del pubblico ministero

ed inoltre svolge di **propria iniziativa**, informandone prontamente il pubblico ministero, **tutte le altre attività di indagine:**

- per **accertare i reati**
- ovvero **richieste** da **elementi successivamente emersi**
- e **assicura** le **nuove fonti di prova**.

Art. 348

(Assicurazione delle fonti di prova)

4. La polizia giudiziaria, **quando**, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, **compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può** avvalersi di persone idonee le quali **non possono rifiutare la propria opera** [359; 650 c.p.].



Art. 349

(Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone)

1. La polizia giudiziaria procede alla **identificazione**:
 - della **persona** nei **cui confronti** vengono **svolte** le **indagini** e
 - delle **persone** in **grado** di **referire** su **circostanze rilevanti** per la **ricostruzione** dei fatti.
2. Alla **identificazione** della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini **può procedersi** anche eseguendo, ove occorra, **rilievi dattiloscopici**, **fotografici** e **antropometrici** nonché altri accertamenti.
- 2.-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero ⁽¹⁾.
3. **Quando** procede alla **identificazione**, la polizia giudiziaria **invita** la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a **dichiarare** o a **eleggere il domicilio** per le **notificazioni** a norma **dell'articolo 161**. Osserva inoltre le disposizioni **dell'articolo 66**.



Art. 349

(Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone)

4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente.
5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.
6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto.

Art. 350

(Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini)

1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria **assumono**, con le modalità previste dall'articolo 64, **sommarie informazioni** utili per le investigazioni dalla **persona nei cui confronti vengono svolte le indagini** che non si trovi in stato di arresto o di fermo a norma dell'articolo 384.



Art. 350

(Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini)

2. **Prima** di **assumere** le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria **invita** la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a **nominare** un **difensore di fiducia** e, in difetto, provvede a norma dell'articolo 97 comma 3.

Art. 350

(Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini)

3. Le sommarie informazioni sono **assunte** con la **necessaria assistenza** del **difensore**, al quale la polizia giudiziaria dà **tempestivo avviso**. Il **difensore** ha l'**obbligo** di **presenziare** al **compimento** dell'atto.

Art. 350

(Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini)

4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a norma dell'articolo 97 comma 4.

Art. 350

(Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini)

5. Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini.



Art. 350

(Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini)

6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza del difensore sul luogo o nell'immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione.

Art. 350

(Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini)


7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento.



Art. 351

(Altre sommarie informazioni)

1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362 ⁽¹⁾.



(1) Comma modificato dall'art. 4, comma 4, lett. a) D.L. 8 giugno 1992, n. 306, e dall'art. 13, L. 1° marzo 2001, n. 63.

Art. 351

(Altre sommarie informazioni)

1-bis. All'assunzione di informazioni da **persona imputata** in un **procedimento connesso** ovvero da persona imputata di un **reato collegato** a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2, lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, **se priva del difensore**, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che **può nominarne uno di fiducia**. Il **difensore deve** essere tempestivamente avvisato e ha diritto di **assistere all'atto** ⁽²⁾.

(2) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 5, lett. b), D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

Art. 352 (Perquisizioni)

Ipotesi
poco
frequenti

1. Nella **flagranza** del **reato** o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria **procedono** a **perquisizione personale** o **locale** quando hanno **fondato motivo** di ritenere che sulla persona si trovino **occultate cose** o **tracce pertinenti** al **reato** che possono essere **cancellate** o **disperse** ovvero che tali **cose** o **tracce** si **trovino** in un **determinato luogo** o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso.

Art. 352 (Perquisizioni)

Ipotesi
poco
frequenti

- 1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previste, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione, procedono altresì alla perquisizione di **sistemi informatici o telematici**, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi ⁽¹⁾
2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.
3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.
4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione.

(1) Comma inserito dall'art. 9, comma 1, L. 18 marzo 2008, n. 48.

Ipotesi
poco
frequenti

Art. 353

(Acquisizione di plichi o di corrispondenza)

1. Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati altrimenti chiusi, l'ufficiale di polizia giudiziaria li trasmette intatti al pubblico ministero per l'eventuale sequestro.
2. Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili alla ricerca e all'assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse a causa del ritardo, l'ufficiale di polizia giudiziaria informa col mezzo più rapido il pubblico ministero il quale può autorizzarne l'apertura immediata e l'accertamento del contenuto ⁽¹⁾.
3. Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza, anche se in forma elettronica o se inoltrati per via telematica, per i quali è consentito il sequestro a norma dell'articolo 254, gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di urgenza, ordinano a chi è preposto al servizio postale telegrafico, telematico o di telecomunicazione di sospendere l'inoltro. Se entro quarantotto ore dall'ordine della polizia giudiziaria il pubblico ministero non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati ⁽²⁾.

(1) Comma così modificato dall'art. 9, comma 2, lett. a), L. 18 marzo 2008, n. 48.

(2) Comma così modificato dall'art. 9, comma 2, lett. b), L. 18 marzo 2008, n. 48.

Art. 354

(Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro)

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le **tracce** e le **cose pertinenti al reato** siano **conservate** e che lo **stato** dei **luoghi** e delle **cose non** venga **mutato** prima dell'intervento del **pubblico ministero**.



Art. 354

(Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro)

2. Se vi è **pericolo** che le **cose**, le **tracce** e i **luoghi** indicati nel comma 1 si **alterino** o si **disperdano** o comunque si **modifichino** e il pubblico ministero **non può intervenire tempestivamente**, ovvero **non ha ancora assunto la direzione delle indagini**, gli **ufficiali di polizia giudiziaria compiono** i:

- **necessari accertamenti e**
- **rilievi**
 - sullo **stato** dei **luoghi** e
 - delle **cose**.



Se del caso, sequestrano il **corpo del reato** e le **cose** a questo **pertinenti**. . . .

Art. 354

Ipotesi
poco
frequenti

(Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro)

3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale. Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 349 ⁽²⁾.

(2) Comma così modificato dall'art. 10, comma 4-ter, D.L. 27 luglio 2005, n. 144.

Art. 355

(Convalida del sequestro e suo riesame)

1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito.

Art. 355

(Convalida del sequestro e suo riesame)

2. Il **p**ubblico **m**inistero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il **sequestro** se *ne ricorrono i presupposti* ovvero dispone la **restituzione** delle **cose sequestrate**. **Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata** alla **persona** alla quale le **cose** sono state **sequestrate**.

Art. 355

(Convalida del sequestro e suo riesame)

3. **Contro** il **decreto** di **convalida**, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione **possono proporre**, entro dieci giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, **richiesta** di **riesame**, anche nel merito a norma dell'articolo 324.

Art. 355

(Convalida del sequestro e suo riesame)

4. La **richiesta di riesame non sospende l'esecuzione** del provvedimento.

Art. 356

(Assistenza del difensore)

1. Il **difensore** della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha **facoltà** di **assistere, senza diritto** di essere preventivamente **avvisato**, agli **atti previsti** dagli articoli 352 e 354 oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell'articolo 353 comma 2.

Art. 357

(Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria)

1. La polizia giudiziaria **annota** secondo le modalità ritenute **idonee** ai **fini** delle **indagini**, anche sommariamente, **tutte le attività svolte**, **comprese** quelle dirette alla **individuazione** delle **fonti** di **prova**.

Art. 357

(Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria)

2. Fermo quanto disposto in relazione a **specifiche attività**, redige **verbale** dei **seguenti atti**:
- a) denunce, querele e istanze presentate oralmente;
 - b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;
 - c) informazioni assunte, a norma dell'articolo [351](#) (1);
 - d) perquisizioni e sequestri;
 - e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli [349](#), [353](#) e [354](#);
 - f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini.
3. Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalità previste dall'articolo [373](#).

(1) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 5, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

Art. 357

(Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria)

4. La **documentazione** dell'attività di polizia giudiziaria è **posta a disposizione del pubblico ministero**.
5. A disposizione del pubblico ministero sono altresì poste le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato.